STATUTO PER LA SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO CONTRO I DANNI...

Società italiana di mutuo soccorso contro i danni della...

STATUTO

PER LA

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

CONTRO

I DANNI DELLA GRANDINE

RESIDENTE IN MILANO

MILANO, 1867

TIPOGRAFIA DI FRANCESCO MANINI

Via Durini N. 31.

STATUTO

PER LA

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO

CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE

RESIDENTE IN MILANO

CAPITOLO I.

Costituzione della Società.

1. La Società Italiana di Mutuo Soccorso contro i danni della Grandine ha per oggetto di compensare vicendevolmente i Membri che la compongono, dei danni che il flagello della grandine fosse per recare ai prodotti campestri da loro rispettivamente notificati all'Associazione, tanto sulla loro quantità che sulla loro qualità, fino a che si trovano attaccati ai campi che li produssero, cioè fino all'epoca in cui generalmente si suol farne la raccolta, e per tre giorni sul suolo dopo l'estirpazione o il taglio, come all'Art. 47.

2. La Società assume la denominazione di *Società Italiana di Mutuo Soccorso contro i danni della Grandine.* Essa ha la residenza in Milano. Il suo foro è stabilito per le Provincie di Lombardia, e per quella di Novara in Milano, per la Toscana in Firenze, per il Piemonte in Torino, per il Genovesato in Genova, e per le altre Provincie nel luogo di residenza delle rispettive Prefetture.

3. Non si dà compenso pei danni prodotti da altri infortunj diversi da quelli della grandine, nè per gli effetti della medesima manifestantisi negli anni avvenire.

4. Viene compensato dalla Società al Socio ogni danno dipendente da grandine, qualunque sia la sua entità, ma la Società nel pagare al Socio il compenso, trattiene il 5 per cento sulla somma liquidata, e se l'assicurazione non sorpassa L. 1000 di prodotto assicurato, trattiene il 10 per 0/0.

5. La Società non assicura che la raccolta di un solo prodotto sopra un medesimo fondo; dopo la raccolta dello stesso, non fa indennizzo alcuno per altra avvenuta disgrazia.

La Società non riconosce valide più assicurazioni effettuate presso di essa sull'identico fondo e prodotto. Ove avessero a verificarsi, sarà valida ed operativa solo quella dell'immediato proprietario dei prodotti fino alla concorrenza di cui è suscettibile il fondo sul quale sono coltivati, e saranno considerate nulle le altre. Se poi l'assicurazione per parte del proprietario immediato dei prodotti fosse inferiore alla detta ordinaria quantità, sarà operativa l'assicurazione fatta dal Locatore per la parte non assicurata dall'immediato proprietario. In caso di più assicurazioni per sola parte d'individui aventi altri e diversi diritti, si darà prelazione a quella di data anteriore.

Per le assicurazioni non valide, fatte senza frode, si restituiranno i premj percetti, meno il *mezzo* per cento sull'importo dei prodotti assicurati che sarà trattenuto a titolo compenso spese: per le assicurazioni non valide, fatte con frode, avrà luogo l'applicazione dell'Articolo 34 dello Statuto.

Chi intende di garantire vari prodotti da raccogliersi nel corso dello stesso anno sul medesimo fondo, dovrà notificarli, e sulla somma totale d'importo degli stessi, si determinerà la quota a lui spettante del premio di cui all'Articolo 29.

6. I raccolti che dalla Società si assicurano, avuto riguardo al loro rischio diverso, si dividono in varie classi portanti ciascuna un premio speciale, come apparirà dalla Tariffa che annualmente sarà stabilita nei termini dell'Articolo 8.

Non si assicurano i Fieni, Mellonaje, Erbaggi, Erbe, sementi d' Erba medica, di Trifoglio e simili, come neppure i prodotti degli orti e dei giardini, e le Castagne.

7. Sta ferma la distinzione delle Classi di cui all'Articolo 6, ma tutte le Classi dei prodotti debbono ritenersi riunite in una sola Amministrazione e costituire una Società indivisa nelle sue Classi, e in tutti gli effetti attivi e passivi.

La Ragioneria d'Ufficio però terrà apposite annotazioni per ogni genere assicurato, onde poter ottenere la maggiore e miglior quantità di dati per determinare in seguito il rischio rispettivo d' ogni classe, e la relativa misura dei premj da applicarsi ai generi diversi assicurati secondo la loro natura e il grado del rischio.

8. La Tariffa sarà ogni anno formata sulla base dei danni probabili dei varj prodotti, col mezzo di una Commissione composta d'un membro d'ogni Provincia eletto dai Socj delegati della Provincia medesima, la quale delibererà a maggioranza di voti coll'Amministrazione e colla Direzione della Società. Nella formazione della Tariffa sarà stabilito un maggior premio a

carico dei Mandamenti passivi fino a che risultano tali in confronto dei Mandamenti attivi.

9. La durata della Società è di anni *trenta*, ed avrà principio col giorno in cui si avrà ottenuta la definitiva superiore approvazione, e terminerà coll'ultimo Dicembre dell'anno trentesimo di sua esistenza. Potrà essere prorogata ulteriormente in virtù di una deliberazione generale dei Socj componenti la stessa.

10. Qualunque sia il giorno in cui la Società avrà avuto principio, la prima annata d'esercizio s'intenderà terminata col giorno 31 Dicembre dell'anno medesimo.

11. Non potrà essere attivata che allorchè vi saranno inscritti per *tre milioni* di lire austriache in prodotti assicurati. Al qual effetto, appena raccolte le sottoscrizioni per tale somma, verrà, a mezzo della *Gazzetta Ufficiale di Milano*, notificata una giornata, la più vicina possibile, per tenere l'*Assemblea Generale* di tutti i Socj che avranno diritto ad intervenirvi, nella quale, dietro relativa verificazione, abbiasi a dichiarare in protocollo e proclamare costituita la Società, la quale per conseguenza e per l'interesse di tutti sia presenti, sia assenti, dovrà tenersi attuata, pei conseguenti effetti attivi e passivi dal mezzodì di quel giorno medesimo.

12. Ogni Socio è compensatore e compensato, quindi come compensatore ha l'obbligo di pagare il premio e le tasse all'atto dell'iscrizione di cui all'Art. 29, come compensato, ha diritto di essere rimborsato, giusta le norme dei presenti Statuti, dei danni che ponno soffrire per la grandine i proprj prodotti descritti nella Notifica che verrà presentata all'atto d'associarsi, e che notificherà annualmente come all'Art. 31.

A maggior facilità dei pagamenti per parte dei

sottoscrittori, il pagamento da farsi all'atto dell'inscrizione dovrà, per parte del Socio fino alla quota di un decimo, pagarsi in denaro all' atto della sottoscrizione della Polizza o Notifica, e gli altri 9/10 potranno da lui pagarsi in due eguali rate, la prima entro il mese di Agosto, e la seconda entro la prima metà d'Ottobre. Il pagamento di questi 9/10 coi relativi interessi del 6 per 100, che saranno aggiunti al capitale, verrà assicurato alla Società mediante l'emissione di due cambiali pagabili in Milano, con facoltà all' emittente di pagare tre giorni prima della scadenza alla rispettiva Agenzia.

L'Emissione delle Cambiali però, sarà facoltativa solamente per un premio superiore alle L. 100, nel qual caso il Socio non potrà che accettare una sola Cambiale scadente nel mese di Agosto, e qualora la cifra del premio superasse le L. 150, in questo solo caso ha luogo quanto superiormente è disposto nel secondo allinea del presente Articolo.

13. Gli effetti attivi e passivi dell' Associazione cominceranno a mezzodì del giorno dopo la segnatura della Polizza d'associazione e simultaneo pagamento, come all'Art. 12. Rinnovandosi la Notifica come all'Art. 31, gli effetti attivi e passivi cominceranno al mezzodì del giorno dopo la segnatura della Notifica e contemporaneo pagamento come sopra, semprechè però la Notifica sia conforme allo Statuto, e come tale abbia ad essere accettata dalla Direzione.

14. L'associazione è duratura per anni nove; però ogni assicurato che si inscrive o che è inscritto, avrà la facoltà di rescindere il suo contratto di tre in tre anni. Quando si valesse di questa facoltà sarà svincolato dalla Società senz'alcun diritto in lui di ripe-

tere la quota che gli può spettare sugli avanzi sociali, di cui all'Art. 21, ottenuti nel corso dell'ultimo anno di sua associazione.

15. In qualunque epoca dell'anno succeda un'associazione, s'intende sempre che la stessa abbia principio coll'esercizio di quell'anno, il quale si ritiene incominciato col 1.° Gennajo.

16. Potranno però svincolarsi dalla Società prima del termine convenuto ed in qualunque tempo i fittabili al cessare del loro contratto, e coloro che per vendita od altro motivo più non avessero il godimento del fondo sul quale furono assicurati i prodotti, semprechè però gli uni e gli altri comprovino regolarmente questi fatti. Salvo il disposto dell'Art. 26 pei morosi al pagamento dei premj, il fallimento del Socio porterà per ciò solo la sua esclusione dalla Società al termine dell'anno in corso. In ogni caso di cessazione o di esclusione, la Società non ha altro obbligo verso il Socio, tranne quello della liquidazione delle partite a termini dello Statuto.

17. Nel caso di vendita, la Società continua col venditore fino a che unitamente al compratore sia presentata alla medesima un' istanza documentata del relativo contratto di vendita in forma provante, nella quale il venditore, o chieda di essere sciolto di tutti gli effetti della presente associazione, oppure che, desiderando il compratore continuare a formarne parte, addomandi il trasporto nelle intestazioni della Società, dal nome del venditore al di lui nome. Dal momento di detta presentazione, il venditore o verrà liberato da ogni effetto relativo alla presente associazione, oppure verrà subentrato dal compratore nei diritti e negli obblighi del venditore con liberazione del venditore medesimo.

18. Qualunque Socio che voglia svincolarsi dalla Società a termini dello Statuto, dovrà prima del mese di luglio dell' anno in cui intende cessare, dichiarare in iscritto alla Direzione od Agenti riconosciuti, che più non intende far parte della Società. In caso di mancanza ed a meno che comprovi di avere a suo favore alcuno dei titoli di eccezione di cui all'Art. 16, si riterrà vincolato all'assicurazione per altri anni tre. Cessando regolarmente l'associazione, viene pagata al Socio la quota sugli avanzi sociali di cui all'Art. 21, non che la quota di dividendo sul fondo sociale che eccede il fondo di riserva di L. 500,000, se ed in quanto a lui possano competere a termini del presente Statuto.

19. A far fronte al risarcimento dei danni ed alle spese d'amministrazione, ogni Socio è tenuto di pagare annualmente la quota d' assicurazione fissata a norma del valore dei generi da lui specificati nella Notifica in conformità alla stabilita Tariffa.

I fondi provenienti da tutte le suddette quote, dedotte le spese d'amministrazione, formano la massa annua delle attività sociali.

20. Qualora contro ogni probabilità, ed in seguito a straordinarie grandini, i premj raccolti fossero insufficienti a far fronte ai danni ed alle spese, si supplirà all'ammanco coll' erogazione del fondo di riserva, di cui all'Art. 21. Nel caso poi, che tanto i premj, come i fondi sociali esistenti non si trovassero sufficienti per indennizzare dell'intero danno tutti gli Associati che lo soffersero, si farà il riparto dell' ammanco fra i danneggiati in proporzione del rispettivo danno sofferto, ferma del resto la facoltà nell'Assemblea Generale dei Socj di deliberare sulle misure da adottarsi come all'Art. 85.

21. Per allontanare sempre più la possibilità di ridurre i compensi dovuti ai danneggiati, si comprenderà nella Tariffa quanto occorre per far fronte ai danni ed alle spese probabili dei varj Esercizj senza il bisogno di una seconda esazione. Dagli avanzi sociali esistenti dal 31 dicembre 1865 in avanti, anzitutto si preleverà la somma occorrente a completare il fondo di riserva di L. 500,000 a termini del Decreto Reale 14 Maggio 1860.

Completato questo fondo, gli avanzi degli esercizj per metà saranno trattenuti dalla Società in aumento del medesimo fino alla somma di un milione, e pel resto verranno annualmente e nell'epoca successiva a quella in cui l'Assemblea avrà approvato il consuntivo, ripartiti ai Socj in proporzione ai premj rispettivamente pagati.

Concorrono eziandio a formare il fondo di riserva le quote dei dividendi abbandonati dai Socj come all'Art. 14, e quelle quote che non saranno dai Socj stessi reclamate nel termine di un anno, e questo fondo di riserva non dovrà essere erogato che nel pagamento dei compensi quando i premj pagati non bastassero.

22. Ogni Socio che entri a far parte della Società con una nuova assicurazione pagherà, unitamente al premio che sarà misurato nel primo anno della sua associazione, anche la tassa per godimento del fondo di riserva, di cui all'Art. 21. Questa tassa sarà ogni anno fissata dalla Ragioneria d'Ufficio in misura percentuale, risultante dalla proporzione tra gli avanzi sociali esistenti all'epoca della nuova associazione, e gli incassi complessivi ottenuti nel precedente novennio. Qualora poi durante la sua associazione, il Socio per

qualsiasi titolo aumentasse la sua assicurazione oltre il 30 per 100 del valore assicurato al suo ingresso in Società, pagherà la tassa di cui sopra proporzionalmente all'aumento dell'assicurazione.

Il Socio poi che, scaduta la sua associazione, rientrerà nel successivo anno in Società, pagherà solamente la tassa per godimento al fondo di riserva eccedente le L. 500,000, di cui all'Art. 21.

23. Tanto i fondi dipendenti dai premj annuali, come quelli di *riserva* dovranno rendersi fruttiferi in modo però da potersi prontamente realizzare per le emergibili occorrenze di pagamento per indennizzi.

L'apposita Commissione per l'impiego dei fondi, di cui all'Art. 68, regolerà tale operazione.

24. Negli ultimi quindici giorni di Novembre d'ogni anno il Direttore generale della Società, unitamente al Consiglio d'Amministrazione, stenderà il prospetto dei danni avvenuti e delle varie spese occorse per l'Amministrazione, facendo in seguito il relativo riparto, il quale verrà pubblicato.

Nell'egual tempo e coll'egual mezzo s'inviteranno i Socj creditori che furono colpiti dalla grandine a portarsi alla Cassa dell'Amministrazione, od all'Ufficio di Agenzia della loro Provincia o Mandamento ove fu rilasciata la Polizza. Dopo quindici giorni dall'epoca della detta pubblicazione sarà pagata la somma che loro si compete in compenso degli avvenuti danni.

Sopra domanda del Socio danneggiato ad un pronto compenso per parte della Società, viene delegato al Consiglio d'Amministrazione che, avuto riguardo ai mezzi disponibili che possiede in relazione ai bisogni sociali, paghi quella somma che troverà del caso in acconto della somma di cui risulterà creditore il

Socio medesimo; ben inteso che per tale anticipazione di pagamento, il Socio pagherà l'interesse in ragione del 6 per cento all'anno.

25. Entro i primi quindici giorni del mese di Novembre sarà allestito lo stato delle attività e passività dell'annata, e questo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, il quale in relazione allo stesso farà procedere al pagamento del saldo dei compensi liquidati.

Detto conto sarà reso ostensibile agli uffici della Direzione Generale a tutti i Socj che potranno desiderarne visione.

Le spese di riparto e riscossione saranno a carico della Società.

26. Non pagando il Socio le quote di pagamento, come sopra ordinate a termini del presente Statuto, sia in tutto che in parte, sarà nella facoltà del Direttore, di consenso del Consiglio d'Amministrazione, di esigere giudizialmente il dovuto, od anche di notificare per mezzo della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e del Giornale di Milano *La Lombardia*, il termine di giorni trenta continui, dal giorno dell'inserzione suddetta, al versamento della somma dovuta, scorso il qual termine abbia a ritenersi immantinenti e senza purgazione di mora decaduto il Socio dal diritto di membro della Società, con estinzione in esso lui di ripetere quanto avesse pagato, e così pure decaduto dal diritto di pretendere ed avere la quota proporzionale del fondo di riserva come all'Art. 18.

CAPITOLO II.

Norme per associarsi.

27. Chiunque desidera formar parte della Società, ne fa domanda in iscritto alla Direzione Generale della Società, od agli Agenti che saranno autorizzati dalla stessa, dichiarando che accetta tutte le disposizioni portate dal presente Statuto, e le deliberazioni del Consiglio Generale come all'Art. 61, e specificando in seguito ciò che intende gli venga garantito.

28. La Notifica sarà divisa in diverse partite, nelle quali si indicherà, oltre il nome e cognome dell'assicurato, se i fondi che intende di assicurare siano proprj, di solo utile dominio od in affitto, in quale Provincia, Mandamento o territorio trovansi ubicati la possessione o pezzi di terra da assicurarsi, il nome, della stessa o degli stessi, dei rispettivi confini ed estensione, il fittabile, massaro o pigionante che li lavorano, i diversi generi che si coltivano, quindi i vari prodotti che si vogliono garantire, la quantità presumibile da raccogliersi dei diversi generi, il valore corrente in piazza rispettivamente degli stessi all'epoca dell'associazione.

29. In caso di ammissione, viene rimessa al nome personale del Socio una Polizza segnata dal Direttore generale della Società e munita del suggello sociale, la quale contiene, oltre le condizioni speciali dell'assicurazione, l'intiero testo del presente Statuto. Il valore dei prodotti che forma il capitale assicurato risul-

terà dalle Notifiche, le quali si potranno firmare in nome del Direttore dagli Agenti principali regolarmente riconosciuti ed abilitati da esso e sotto loro responsabilità. Sul capitale assicurato si misurerà la somma che dovrà pagare il Socio per premio e tasse.

30. Dovrà tenersi un libro delle inscrizioni degli Associati, dal quale risultino eziandio i pagamenti avvenuti ed i casi sopravvenuti per ogni singola persona.

31. Ogni anno il Socio assicurato sarà tenuto a presentare alla Direzione della Società od Agenti della stessa riconosciuti la nuova Notifica dei prodotti in quell'anno assicurabili, con tutti i dettagli della medesima. Non seguendo tale pratica, e fino a che non sia seguíta, si riterrà il Socio per quell'anno o per quegli anni in cui mancherà di produrre la Notifica, decaduto dall'assicurazione e dagli altri diritti della Società, fermo del resto nella Società medesima il diritto di obbligare il Socio fino alla scadenza del suo contratto a pagare annulmente entro il 30 Settembre il premio sborsato nell'anno dell'ultima Notifica. La nuova Notifica sarà allegata alla Polizza primitiva del contratto.

32. Per facilitare i conteggi, il valore d'ogni prodotto sarà sempre rotondato, aumentando sino alla decina di lire più prossima.

33. Chiunque desidera associarsi, tanto all'atto della primitiva inscrizione come all'Art. 27, quanto all'atto in cui, come all'Art. 31, presenterà l'annuale Notifica dei prodotti, verserà la quota a lui spettante del premio e tasse accessorie, senza di che si riteranno come non avvenute le suddette inscrizioni e Notifiche, e parimenti non si accetteranno contratti nuovi il cui valore non raggiunga L. 300 di prodotto assicurato e

si riteranno quindi nulle le relative notifiche annuali che non raggiungano tale cifra.

34. Tutte le false dichiarazioni, sia relativamente all'ubicazione dei fondi che sulla quantità, qualità, o prezzo del raccolto da notificarsi, si avranno come nulle e non avvenute, e faranno perdere all'Associato i diritti ad ogni compenso, oltre la perdita di quanto avrà sborsato all'atto dell' inscrizione od in seguito. La prova del fatto risulterà da visita in luogo di una Commissione, spedita dall'Amministrazione della Società, la quale in concorso di testimonj verificherà il fatto e redigerà il relativo protocollo che verrà firmato. — L'assicurato avrà il diritto d' intervenire tanto all'atto della verificazione, quanto a quello di redazione a protocollo, e nel caso che non si sottoscriva, dovrà esprimere la ragione del dissenso nel protocollo medesimo, altrimenti si avrà per annuente.

CAPITOLO III.

Perizie e Liquidazione dei danni.

35. Cadendo la grandine sopra fondi assicurati, il Socio danneggiato, entro le successive 144 ore (sei giorni) dopo accaduta la disgrazia, ne darà avviso con lettera alla Direzione Generale o Rappresentanza della medesima, la quale gliene rilascierà ricevuta firmata dal Direttore, o da chi verrà dallo stesso delegato. Nella lettera d'avviso sarà indicato il giorno e l'ora in cui cadde la grandine, la denominazione dei fondi e delle partite che ne furono colpite, e la specie dei

prodotti danneggiati. Qualora poi nel termine di giorni sei il Socio o suo rappresentante non potendo presentare una denuncia dettagliata dei prodotti e dei fondi danneggiati, desse un avviso generico del danno sofferto, sarà tenuto a stendere la denuncia dettagliata degli appezzamenti e dei prodotti colpiti per consegnarla all'Agente o Perito, che ne farà cenno, unendola al verbale all'atto che si presenterà per la liquidazione. Ciò non facendo, la Direzione dovrà addebitare il Socio delle maggiori spese di perizia ch'egli avesse occasionato per la sua mancanza.

36. Trascorso il sopra prefisso termine senza che il Socio danneggiato ne abbia dato avviso alla Direzione o sua Rappresentanza, se il medesimo non prova di non averlo potuto fare in causa di forza maggiore, non avrà più diritto ad indennizzo alcuno, e s'intenderà che vi abbia volontariamente rinunciato.

I danneggiati di un medesimo territorio possono inviare una dichiarazione collettiva, conformandosi però alle precedenti disposizioni.

37. Entro i primi otto giorni dopo trascorso il termine per la presentazione della denuncia come all'Art. 35 (salvo il disposto dall'Art. 45 dello Statuto), la Direzione della Società, o sua rappresentanza, spedirà in luogo la Commissione delegata per la verifica dei danni, la quale sarà formata di due Socj non danneggiati e dimoranti in vicinanza dei Socj colpiti, da un Ingegnere da nominarsi appositamente dalla Direzione o sua Rappresentanza, e da un Ingegnere delegato dal danneggiato, al qual fine verrà fatto avvertire il danneggiato del giorno in cui la Commissione si recherà in Comune per eseguire la perizia o perizie.

38. Eseguita la stima, il Perito della Società consegnerà o farà consegnare al Socio danneggiato o suo rappresentante, dietro ricevuta, copia del relativo verbale di liquidazione. Scorsi dieci giorni (salvi i casi d'urgenza) dopo la consegna di quell'atto, se il Socio o la Società non reclamano si ritiene per ciò solo assentita la perizia. Ove poi si reclami verrà dalla Direzione formata una terna di tre Periti, dalla quale il Socio ne sceglierà uno, il quale percorse le località danneggiate e sentito il Socio ed anche il primo Perito, quando lo stimi opportuno, pronuncierà definitivamente sul compenso come arbitro inappellabile. Se la Perizia d'appello aumenta almeno di un decimo la prima Perizia, o se la Perizia d'appello sarà chiesta dalla Società, le spese relative saranno a carico della Società. Ma se la perizia d'appello chiesta dal Socio non modifica più del decimo la perizia anteriore, le spese relative staranno ad esclusivo carico del Socio e saranno rifuse alla Società, o mediante trattenuta sul compenso liquidato nella prima perizia, o mediante deposito che il Socio sarà tenuto di fare alla Società quando chiede la Perizia d'appello, ove l'importo del compenso liquidato nella prima Perizia non offra alla Società con che garantirsi.

39. Le spese di Perizia sono pagate dalla Società a tenore della Tariffa che sarà da fissarsi dalla medesima. Staranno però a carico del Socio qualora dalla Perizia risultasse che abbia denunciato danni insussistenti.

40. La Perizia liquida il danno sofferto in parti aliquote dei prodotti danneggiati in ciascuna partita, rappresentate da una o più centesime parti dei prodotti assicurati, il valore che si darà agli stessi per la rela-

tiva indennizzazione sarà desunto da quello ad essi attribuito dal Socio medesimo nella sua Notifica. In nessun caso l' indennizzo potrà eccedere l' importo dichiarato nella Notifica annessa, giusta l' Art. 31, alla Polizza d' assicurazione.

41. La detta Commissione incomincierà col riconoscere se i fondi ed i prodotti colpiti siano realmente quelli stati notificati, indi determinerà in parti aliquote come sopra, il danno causato dall' annunciata grandine.

42. Se sul fondo colpito dalla grandine non si trovassero in coltivazione i notificati prodotti, non ha il Socio diritto ad indennizzo alcuno pel danno sofferto dai prodotti esistenti diversi dai notificati.

43. Se la grandine avesse a cadere in un tempo tale che fosse conveniente il rinnovare la seminagione, in allora, il compenso da farsi al Socio danneggiato, si limiterà alla spesa occorribile per la risemina, ed al minor prodotto che per tale motivo potrà ricavarne. Ciò si deve applicare solo a quei generi che ammettono una seconda seminagione dell' istessa qualità; per cui, nel caso che il Socio danneggiato, dopo distrutto il Frumento, volesse seminare Grano turco od altro, potrà farlo a suo vantaggio senza che intervenga la Società.

44. Se la grandine avesse a cadere in un tempo in cui vi fosse luogo a sperare che il male da essa causato possa ripararsi da sè stesso, o minorarsi per circostanze nascenti o dalla stagione o dal vigore dei succhi delle piante, onde si facesse luogo alla riproduzione dei secondi getti in modo di poterne godere i frutti, in tal caso potrà la Commissione sospendere il proprio giudizio fino a che sia dato di poter riconoscere il vero danno, fissando perciò in concorso della rappresentanza della Società e del danneggiato,

il tempo pel nuovo esame. La detta Commissione però rileverà tutti i dati di fatto e gli estremi necessari ad emmettere il detto giudizio, quando successivamente se ne manifestasse il bisogno, per cui, se un successivo infortunio, diverso dalla grandine, avesse a distruggere il prodotto assicurato, abbiasi a poter stabilire il danno cagionato della stessa e quindi da compensare.

45. Non è permesso di por mano, dopo caduta la grandine, a qualsiasi dei prodotti danneggiati, prima che siasi fatta la verificazione dei danni, sotto pena di perdere il diritto all'indennizzazione.

Nel caso però che i frutti rimasti fossero in tale stato di maturità da soffrire ove non fossero tosto raccolti, dovrà il danneggiato darne avviso nella lettera di Denuncia dell'avvenuta grandine, perchè sia d'urgenza nominata e spedita in luogo la Commissione per liquidare l'importo dei danni avvenuti. Ciò vale anche per la Foglia dei Gelsi.

46. Per riguardo alla Foglia dei Gelsi, la Società non paga altro danno se non quello che essa soffre in quell'anno per grandine caduta dal principio della sua vegetazione fino a nutrizione completa dei bachi da seta, giusta il consueto ordinario loro allevamento nel Mandamento in cui si coltiva la Foglia. Se la grandine venisse a cadere in tale epoca in cui la Foglia dei Gelsi fosse stata in parte od in tutto raccolta, nel primo caso sarà compensata solo quella che, non ancora staccata, fu guastata o distrutta dalla grandine, nel secondo caso non si farà luogo ad indennizzo di sorta.

47. I generi sono garantiti dalla Società per tre giorni sul suolo dopo l'estirpazione o il taglio, salvo le clausole di garanzia per la Società sulle giustificazioni occorrenti.

48. Se tutti o qualcuno dei raccolti assicurati venissero totalmente distrutti da brine, innondazioni, nebbia od altra causa atmosferica istantanea, per cui non siavi raccolto alcuno, e senza che fossero dalla grandine preventivamente colpiti, si ritiene per quest' anno esonerato il Socio dal pagamento da lui dovuto per premio d' assicurazione. Ove poi detti infortunj istantanei avvenissero dopo scorsi i tre giorni della conchiusa assicurazione, si farà rifusione del premio, trattenendo la quota proporzionale al rischio sostenuto della Società e le spese d'Amministrazione. Sarà però obbligo del Socio di notificare entro tre giorni l'avvenuto infortunio, onde se ne possa fare la relativa verifica.

49. Sono compensati tutti i danni prodotti dalla grandine ogni qualvolta essa cada.

50. Chiunque si associa, deve dichiarare all' atto d'associarsi se il fondo di cui si assicurano i prodotti, non ha in quell' anno, fino a quel punto, sostenuto alcun danno di grandine. Nel caso che sussistendo un danno anteriore all' assicurazione, il Socio non lo dichiarasse, oppure fornisse una dichiarazione non conforme al vero, incorrerà nella comminatoria portata dall'Art. 34.

51. Ogni qualvolta ripeterà la grandine, il Socio danneggiato dovrà fare una nuova denuncia. Si nominerà quindi una nuova Commissione che si porterà in luogo per la verifica degli avvenuti danni, la quale di volta in volta dedurrà il valore già liquidato dal valore assicurato, in guisa che l' ultimo danno abbia a liquidarsi sul valore residuato dopo la liquidazione anteriore; ritenuto che il compenso di questa seconda liquidazione verrà aggiunto al compenso prima accreditato al Socio.

CAPITOLO IV.

Amministrazione e Rappresentanza della Società.

52. Gli affari della Società sono diretti da:
Un Consiglio Generale dei Socj;
Un Consiglio d'Amministrazione, a lato del quale è posta una Commissione per l'impiego dei fondi;
Varj Comitati di Vigilanza;
Un Direttore sussidiato da un Capo-contabile; un Segretario ed un Cassiere.

53. La Direzione Generale della Società avrà la sua residenza in Milano, anche per l'esecuzione dei presenti Statuti; a comodo però dei vari Socj, il Direttore, col voto adesivo del Consiglio d'Amministrazione, potrà organizzare Agenzie nelle varie Provincie.

Consiglio Generale dei Socj.

54. È costituito dalla riunione dei Socj eletti alla rappresentanza di ciascun Mandamento nella proporzione di due per ogni Mandamento. Raggiunto il richiesto numero di Socj, vengono convocati gli assicurati del singoli Mandamenti, perchè procedano alla nomina dei due Socj per Mandamento destinati a rappresentare il Mandamento medesimo nel Consiglio Generale. Queste adunanze vengono raccolte e presiedute dal Socio intervenuto più anziano.

55. Le elezioni hanno luogo a maggioranza di voci degli intervenuti mediante scheda o votazione segreta. Se un eletto non accetta, vi succede quello che dopo lui ha ottenuto un maggior numero di voci. A parità di voci, la votazione è rinnovata su coloro che ne raccolsero un maggior numero.

56. Convocato il Consiglio Generale, si procede immediatamente alla nomina del Presidente del Congresso, e mediante scheda e votazione segreta, alla nomina di membri del Consiglio d'Amministrazione.

La detta nomina dovrà cadere sopra individui formanti parte della Società, e spetterà ai Socj intervenuti di quella Provincia che l' eletto deve rappresentare nel Consiglio d' Amministrazione, come all' Art. 62.

Il Consiglio Generale procederà del pari alla nomina del Sostituto o Sostituti nel Consiglio d' Amministrazione, che spetterà al corpo dei Socj intervenuti e dovrà cadere sopra Socj aventi domicilio in Milano.

Il Consiglio Generale nomina il Direttore su proposizione del promotore per la prima volta, e successivamente su quella del Consiglio d' Amministrazione, e ne determina l' onorario.

57. Il Consiglio Generale si rinnova per un terzo ogni anno, i primi due mediante l' estrazione a sorte di coloro che devono cessare e successivamente per anzianità di nomina. I cessati possono venir rieletti.

58. Il Consiglio Generale delibera sui conti e bilanci sociali, decide sopra tutti gli oggetti interessanti la Società sia su rapporto del Consiglio d'Amministrazione o della Direzione, che sui reclami presentati dai singoli Socj, nominando all'uopo, ove lo creda, apposite Commissioni.

Dietro iniziativa si propria, che del Consiglio d'Am-

ministrazione o del Direttore, può, con riserva d' autorizzazione da parte della competente Autorità, introdurre tutte quelle misure amministrative o riforme dello Statuto, che l' esperienza suggerirà convenienti.

59. In caso di cessazione del Direttore, il Consiglio Generale provvede al suo rimpiazzo.

60. Il Consiglio Generale si unisce ordinariamente una volta all' anno, e straordinariamente, sempre però dietro invito del Consiglio d' Amministrazione e del Direttore, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Giornale di Milano *La Lombardia*, esprimente gli oggetti da trattarsi.

Nelle adunanze del Consiglio Generale, le funzioni di Segretario possono essere deferite al Segretario della Direzione. Qualora nella prima Adunanza non si trovi presente il numero dei Socj richiesto nel successivo Art. 61, si convocherà una seconda Adunanza a non meno di dieci giorni d'intervallo. Le deliberazioni prese in questa seconda Adunanza, saranno valide, qualunque sia il numero dei Socj presenti; ma non potranno riflettere che gli oggetti posti all' ordine del giorno della prima riunione.

61. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a maggioranza relativa delle voci degli intervenuti, ritenuto che il numero di questi debba aver raggiunto almeno il quinto del numero totale dei membri che lo compongono. Ogni membro ha una voce. Non sono ammesse procure. A parità di voci quella del Presidente decide.

Il Presidente regola le discussioni e determina nei singoli casi, ne' quali lo Statuto non dispone espressamente, il metodo di votazione sia per iscritto, sia per scrutinio segreto, sia per alzata e seduta. Di regola, le

deliberazioni si assumeranno a votazione e scrutinio aperto e spoglio del Presidente.

È libero ad ogni Socio, intervenuto al Congresso, di proporre oggetti da inserirsi negli Avvisi per un'altra Adunanza, ove il Congresso lo ravvisi opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Adunanza saranno redatte in apposito protocollo che, firmato dal Presidente, dal Direttore, dai membri del Consiglio d'Amministrazione intervenuti, e dal Segretario, farà piena prova, e tali deliberazioni del Consiglio Generale saranno obbligatorie per tutti i Socj.

Consiglio d'Amministrazione.

62. È costituito da tanti membri quante sono le Provincie aventi Socj, per modo che ognuno di essi rappresenti una data Provincia, e da tre supplenti, come all'Articolo 56, e rinnovato per un terzo ogni anno colle stesse norme come pel Consiglio Generale. Si riunisce di regola una volta per settimana, e può essere straordinariamente convocato dal Direttore. Il più anziano di età è per diritto Presidente dell'Adunanza del Consiglio. Le funzioni di Segretario sono esercite dal Segretario della Direzione. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte alla pluralità relativa, e sono valide quando vi sieno concorsi almeno cinque de' suoi membri.

Le spedizioni del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere controssegnate da tre almeno de' suoi membri.

63. Il Consiglio d'Amministrazione, dietro rapporto informativo del Direttore, delibera su tutte le occorrenti

provvidenze, sui reclami dei privati, e su tutti gli affari della Società. Tali conchiusi saranno redatti in forma di *decisioni* e serviranno di norma al Direttore per la relativa esecuzione. Il reclamo sarà dal Socio presentato dieci giorni dopo avuta comunicazione dell' oggetto su cui verte, e se esso concerne liquidazione di prodotti prossimi al raccolto, in tempo tale da poter verificare lo stato materiale dei prodotti medesimi. Il Consiglio d' Amministrazione deciderà sui reclami, ed ove il reclamante non trovasse di uniformarsi alle decisioni del Consiglio, gli è data facoltà di rimettere la deliberazione definitiva ai competenti Tribunali come all' Art. 83.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre convocare il Consiglio Generale in adunanza straordinaria, ogni qualvolta la gravità del caso glielo faccia reputare di opportunità.

64. Il Consiglio d' Amministrazione sorveglia il Direttore; è in sua facoltà di esaminare in ogni tempo gli atti ed i registri della Società, e dovrà verificare ogni tre mesi lo stato di Cassa, mediante anche inventario.

65. I mandati di pagamento da eseguirsi dal Cassiere, per essere esigibili, dovranno essere previamente riconosciuti e firmati dal Direttore e da uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione, oltre a che dal Capo-contabile; egualmente dovranno esserlo gli ordini al Cassiere a riscuotere.

66. Il Consiglio d'Amministrazione procede dietro proposta del Direttore, alla nomina del Segretario, del Cassiere, del Capo-contabile e degli Agenti Provinciali o Mandamentali e di tutti i subalterni impiegati nella misura del bisogno, come pure ne determina gli emo-

lumenti, e può ordinare la sospensione e la dimissione dietro proposta del Direttore.

67. Il Consiglio d'Amministrazione, in unione al Direttore, nomina i Membri componenti i Comitati di Vigilanza.

68. Il Consiglio d'Amministrazione nomina nel suo seno un'apposita Commissione incaricata dell'impiego dei fondi in modo da averne la facile disponibilità all'evenienza dei bisogni. Essa sarà composta di tre membri, e sarà assistita da due Censori scelti dal Consiglio d'Amministrazione fra i banchieri o primarj negozianti di Milano, incaricati del loro voto sulla idoneità dei vaglia, cambiali ed obbligazioni qualsiansi, proposte per l'impiego. Questa Commissione sarà presieduta dal Direttore. I membri della stessa sono responsabili secondo il disposto del Codice Civile.

Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza di voti, e vengono redate a protocollo.

Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione, nella sfera delle sue attribuzioni, sono obbligatorie per la Società.

Comitato di Vigilanza.

69. Nel capo-luogo d'ogni Provincia, o dove l'Amministrazione troverà conveniente, vi sarà un Comitato di Vigilanza formato da cinque Socj residenti nello stesso.

70. La nomina dei medesimi è dovuta al Consiglio d'Amministrazione in unione al Direttore, e sarà duratura per tre anni.

71. Questi Comitati sono incaricati della rappresentanza della Direzione nelle rispettive Provincie ove essi

risiedono; a sorvegliare gli Agenti della stessa, a verificare provvisoriamente i loro conti, domandare ai medesimi in ogni tempo tutti quei documenti e schiarimenti che credono necessari; propongono alla Direzione Generale la Commissione da nominarsi per la verifica dei danni, ed in caso d'urgenza, come all' Art. 45, la nominano essi medesimi; corrispondono col Consiglio d'Amministrazione e col Direttore, e sottopongono al Consiglio d'Amministrazione tutto quanto credono opportuno pel migliore andamento e fine della Società.

72. Ogni Comitato si raduna di massima una volta alla settimana, salvo a riunirsi straordinariamente quando occorresse il bisogno, ed anche dietro speciale invito del Direttore generale. Le rispettive deliberazioni saranno decise a maggioranza assoluta di voti, e devono registrarsi in apposito libro.

Direzione Generale.

73. L'Ufficio della Direzione si compone del Direttore, Segretario, Capo-contabile, Cassiere, e degli Impiegati subalterni che si rendessero necessarj, per la nomina dei quali il Direttore ne farà richiesta al Consiglio d'Amministrazione a misura dei bisogni.

74. Il Direttore viene eletto dal Consiglio Generale a tempo indeterminato. — Esso rappresenta la Società in tutti i suoi rapporti verso il Pubblico, le Autorità ed i privati. È responsabile dell' osservanza dello Statuto, e per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio d'Amministrazione; a lui incombe la sorveglianza per il regolare andamento delle operazioni tutte e per tutto ciò che possa contribuire al miglior andamento e più

economico successo dell'Azienda, il distribuire le mansioni agli impiegati e vigilare alle prestazioni esatte dei medesimi; predisporre l'annuale resoconto ed informare d'ogni emergenza il Consiglio d'Amministrazione, alle direttive del quale, dovrà egli attenersi nel disimpegno delle sue funzioni.

Il Direttore rilascia la Polizza di assicurazione corredata della sua firma e di quella di un membro del Consiglio d'Amministrazione e del Segretario.

Il Direttore può essere richiesto a fornire cauzione in quella misura che sarà determinata dal Consiglio d'Amministrazione; egualmente il Cassiere.

75. Il Segretario coadjuva il Direttore nel disimpegno delle sue incumbenze. Richiesto, presta l'opera sua nelle adunanze del Consiglio Generale ed in quelle del Consiglio d'Amministrazione.

76. Il Capo-contabile è incaricato di tutta la contabilità dell'Azienda, ne stabilisce i sistemi d'accordo col Direttore e col Consiglio d'Amministrazione, ed è tenuto a fornire ai medesimi tutti i conti e schiarimenti di cui venisse richiesto. È pure tenuto a comunicare in fine dell'anno al Direttore, con apposito Rapporto, il Bilancio finale e l'ammontare dei dividendi attivi e passivi, il qual Rapporto verrà presentato al Consiglio d'Amministrazione.

77. Il Cassiere tiene un Giornale sotto l'immediata controlleria del Direttore. Pel disimpegno delle sue funzioni si attiene alle norme prescritte all'Art. 65, uniformandosi alle disposizioni che gli verranno compartite dal Direttore d'accordo col Consiglio d'Amministrazione.

78. I documenti d'importanza, nonchè le somme ragguardevoli di denaro saranno custodite in una Cassa forte a tre diverse serrature, le di cui chiavi saranno

consegnate, una al Cassiere, l'altra al Direttore, e la terza al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. In mancanza del Presidente, la terza chiave verrà da lui affidata a sua scelta ad altro dei membri del Consiglio d'Amministrazione, restandone a carico del Presidente la responsabilità.

79. Le obbligazioni che occorrerà di assumere verso gli Associati, o verso i terzi, lo saranno a nome della Società, e per essere valide, saranno firmate del Direttore, da un membro del Consiglio d'Amministrazione e dal Segretario e munite del bollo della Società, ed in caso di mancanza od impedimento del Direttore o del Segretario, da due membri del Consiglio d'Amministrazione e dal Capo-contabile.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

80. Nel caso che in forza di qualche governativa o di altra pubblica disposizione venisse accordato qualche compenso ad un Socio danneggiato dalla grandine, la Società entra nei diritti dell' Associato, solo però come ultima, ed in quanto gl'indennizzi, compresi anche quelli ottenuti dalla Società, sorpassassero l' importo del danno effettivamente sofferto. Gli atti conseguenti e le spese per l'esercizio di questo diritto sono a carico della stessa Società.

81. Tutte le intimazioni ai Socj produrranno il pieno loro effetto giuridico mediante la pubblicazione d'analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Giornale di Milano *La Lombardia*.

82. Tutti i casi non preveduti dai presenti Statuti saranno decisi dal Consiglio d'Amministrazione, sentito in proposito anche il Direttore. Tali decisioni saranno interinali, salvo l'approvazione dell'Assemblea Generale, a cui dovrà farsene rapporto per le sue deliberazioni.

83. Le contestazioni che sotto qualsiasi rapporto insorgessero fra la Società e gli assicurati, saranno deferite ai Tribunali ordinarj.

84. All'epoca che spirerà la presente Società, si procederà, dal Consiglio d'Amministrazione allora esistente, all'esame del conto finale presentato dal Direttore, e nel caso che fosse deciso per l'assoluta cessazione, il Consiglio procederà alla liquidazione definitiva sul conto suddetto, ed il residuo di cassa sarà ripartito e distribuito sulla base dei premj pagati, fra tutti gli associati allora esistenti.

85. Qualora in seguito ad una straordinaria molteplicità di sinistri, tanto i premj pagati che gli avanzi sociali fossero insufficienti a far fronte ai danni ed alle spese, o quando l'ammontare dei valori assicurati discendesse al di sotto di *tre* milioni di lire, la Direzione sarà tenuta a convocare, nel termine più breve possibile, il Consiglio Generale, per deliberare sulle misure da adottarsi, le quali potranno giungere fino alla temporanea sospensione delle operazioni della Società, salvo a pronunciare il definitivo scioglimento in una successiva Adunanza, alla maggioranza di tre quarti di voti e coll' intervento almeno di due terzi dei membri. In questo caso si dovrà nominare una speciale Commissione per procedere alla liquidazione ed al proporzionale riparto degli averi della Società fra gli assicurati.

86. L'istitutore della presente Società resta incaricato di riunire i Socj per la prima Adunanza Generale della Società, e per quanto altro possa occorrere onde dar esistenza e vita alla medesima. La prima adunanza sarà annunciata sui fogli della *Gazzetta Ufciale di Milano,* nella quale resta incaricato il detto Istitutore di far inserire l'approvazione chiesta ed ottenuta della presente Società, con un cenno compendiato della medesima.

87. Una volta seguíta l'attivazione del Consiglio Generale e di quello d'Amministrazione, il Promotore rassegna al Consiglio d'Amministrazione ogni atto, e cessa da qualsiasi ingerenza nell'impresa. Le spese da lui anticipate pel suo impianto saranno rimborsate entro il primo trimestre d'esercizio.

88. Il sigillo della Società presenterà all'ingiro la leggenda: *Società Italiana di Mutuo Soccorso contro i danni della Grandine.* Nel fondo vi sarà la prospettiva del Duomo di Milano.

89. Ogni operazione della Società verrà regolata in base alla lira italiana.

FINE